

XCIIV.

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedi — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della spesa di lire 8,850,000 pel pagamento della somma dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Ligure — Avvertenza del Senatore Beretta Relatore, cui risponde il Ministro delle Finanze — Squittinio segreto sul complesso delle quattro leggi discusse — Relazione di petizioni — Proposta del Senatore Mamiani sul progetto di legge relativo all'istruzione superiore — Controproposta del Senatore Lauzi — Osservazioni dei Senatori Amari e Mamiani — Reiezione della controproposta Lauzi — Approvazione della proposta Mamiani — Nomina di quattro Commissari per la Commissione sul progetto suindicato — Risultato dello squittinio.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ed i Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Istruzione Pubblica, di Agricoltura e Commercio, dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo i Senatori: Alfieri, di quindici giorni per motivi di salute; Amari conte, Rosa e Burci di otto giorni, per motivi di salute; Finali di otto giorni, per ragione d'ufficio; e Duchoquè e Finocchietti di otto giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

**Discussione del progetto di legge per l'approvazione della spesa di L. 8,850,000 pel pagamento della somma dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Ligure.**

(V. *Atti del Senato*, N. 94.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la votazione a squittinio segreto dei tre bilanci

già discussi, ma siccome si trova anche all'ordine del giorno il progetto di legge per l'approvazione della spesa di L. 8,850,000 pel pagamento della somma dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Ligure, progetto che ha carattere d'urgenza, troverei conveniente che se ne premettesse la discussione, affinché il Senato possa quindi procedere ad una votazione unica.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto.

« È autorizzata la spesa di lire 8,850,000 per il pagamento delle somme dovute alla Società concessionaria della costruzione della ferrovia Ligure, e per essa, alla Società generale del Credito mobiliare italiano, quale rappresentante della medesima, in dipendenza dell'appalto dei lavori di costruzione della ferrovia Ligure, a termine della sentenza pronunciata dai periti arbitri, il 27 aprile 1872, in base alla convenzione 5 gennaio 1867, che rimane approvata, non che per il pagamento della quota di spese del giudizio e competenze degli arbitri a carico della pubblica amministrazione.

» Detta spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1873. »

È aperta la discussione generale.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domandola parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Come avrà veduto il Senato dalla Relazione, essendo occorso un errore di calcolo sugli interessi del debito verso la Società concessionaria della ferrovia Ligure e la Società del Credito mobiliare, la Commissione permanente di Finanza desidererebbe che il signor Ministro si compiacesse di fare la dichiarazione che, in seguito a quest'avvertenza, saranno a pagarsi lire 58,926 69 in meno di quanto era esposto nel calcolo suindicato, per l'errore che, come diceva, è nato nel conteggio degli interessi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ringrazio vivamente la Commissione di avere colla sua diligenza rilevato come qui possa elevarsi la questione che a partire dal giorno in cui venne pronunciata la sentenza arbitramentale, gli interessi non debbano computarsi sul capitale accresciuto degli interessi, ma che invece, anche dopo il pronunciamento di questa sentenza, debba continuarsi il conteggio degli interessi soltanto sul debito capitale.

Terrò nel più gran conto questa questione, per proporre appunto e insistere affinché la liquidazione sia fatta in questa maniera, che certamente torna più vantaggiosa alle finanze. Imperocchè io convengo colla Commissione permanente di Finanza essere ciò pienamente conforme al diritto; tanto più che la sentenza arbitramentale non ha conteggiato essa stessa gli interessi, bensì ha stabilito che da qui innanzi si dovesse mutar base al conteggio degli interessi stessi.

Del resto, devo osservare che, tanto la liquidazione degli interessi quanto il mandato che il potere esecutivo deve emettere in esecuzione di questa legge, sono sottoposti al sindacato della Corte dei Conti, alla quale sarà mio dovere di far pervenire queste savie considerazioni. Intanto rinnovo alla Commissione l'espressione della mia gratitudine per avermele suggerite.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA, *Relatore*. La Commissione ringrazia l'onorevole Ministro delle Finanze per

le parole che le ha rivolte; e, tenendo conto della dichiarazione fatta, non ha che a pregare il Senato, perchè voglia accettare la proposta di legge che è sottoposta alle sue deliberazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e trattandosi di legge di un solo articolo sarà proceduto alla votazione a squittinio segreto, contemporaneamente a quella sopra i tre bilanci.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini fa l'appello nominale.)

Le urne rimarranno aperte fino al termine della seduta, a comodo di quei Senatori che non avessero ancora votato.

### Relazione di petizioni.

(V. *Elenco nello stampato, N. 1.<sup>ter</sup>*)

PRESIDENTE. Si passerà alla relazione di petizioni, come è stabilito nell'ordine del giorno.

Prego gli onorevoli membri della Commissione delle petizioni a voler recarsi al banco delle Commissioni.

La parola è al Relatore, Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Molte sono le petizioni che si trovano descritte nell'elenco stato distribuito; ma di poche occorre fare la relazione, inquantochè tutte quelle che sono notate coll'asterisco, o sono mancanti dell'autenticità della firma, e non devono esser prese in alcuna considerazione, oppure sono state già a suo tempo trasmesse agli Uffici Centrali ed alle Commissioni incaricate dello studio e della relazione sui progetti di legge, ai quali esse appunto si riferiscono.

La prima petizione, sulla quale la Commissione deve riferire; è quella segnata sotto il numero 4886.

« Il Parroco ed alcuni coadiutori della parrocchia di Bianchi (Calabria), domandano di essere reintegrati nel possesso di alcuni fondi che allegano essere loro stati indebitamente ritolti. »

Questa parrocchia di Bianchi, eretta nel 1814, ottenne da prima per sua congrua parrocchiale il diritto delle decime. Ma tanto il Parroco, quanto i comunisti ed anche il Municipio, fecero vive istanze, perchè fosse tolto quel balzello che era occasione di agitazione e malcontento nella popolazione.

Aderendo il Governo a queste istanze, la

Commissione esecutrice del Concordato nel 15 dicembre 1819 assegnò a titolo di congrua alcuni beni a questa parrocchia, di quelli che già appartenevano a Corporazioni soppresse.

Questa parrocchia ha goduto i beni, che le furono assegnati, dal 1819 al 1851. Ma nel 1851 una Commissione civile per gli affari del Demanio Napoletano della Sila, credendo di dovere reintegrare il Demanio dei beni che erano stati scorporati per essere assegnati a questa parrocchia, le ritolse i beni, e li avocò nuovamente al Demanio. Molte furono le lagnanze del Parroco, ma queste tornarono affatto inutili. Asserisce però il Parroco che gli fu fatta promessa formale, che invece dei beni che venivano ritolti alla parrocchia, sarebbe stata assegnata a titolo di congrua un'annua somma determinata. Ma di questa promessa non vien citato alcun documento che ne faccia prova.

La parrocchia non ha mai cessato dal far reclami al Governo, ed il Governo Napoletano, mosso da queste continue lagnanze, rimise l'affare alla Consulta di Stato, la quale emise il parere, che la parrocchia dovesse far valere le ragioni che credeva di poter avere per ottenere la restituzione dei beni che essa diceva esserle stati assegnati perentoriamente, ed in perpetuo, salvo al Potere Sovrano di disporre che in pendenza della discussione e decisione sul merito dei diritti della parrocchia, fosse alla medesima accordata a titolo di congrua una qualche sovvenzione in via provvisoria.

Il voto della Consulta fu approvato ancora dal Consiglio di Stato; e fu perciò emanata nel 1860 una Risoluzione Sovrana, la quale in pendenza della decisione definitiva sul merito delle pretese del parroco, assegnava a titolo di congrua a questa parrocchia ducati 184.

Ma le vicende politiche e i cambiamenti accaduti nel Regno Napoletano impedirono che a quella Sovrana Risoluzione fosse data esecuzione; e così la povera parrocchia ha perduto i beni, e neppure ha potuto avere il pagamento di questo assegno provvisorio di ducati 184. Essa però ha continuamente reclamato, tanto più, che per mancanza di mezzi si trovava nell'impossibilità di poter fare un giudizio per far valere le proprie ragioni. Si è rivolta al Ministro di Grazia e Giustizia come legittimo e naturale tutore degli enti ecclesiastici; e per verità il Ministro di Grazia e Giustizia non ha mancato

di eccitare il Ministro di Finanza a voler prendere un qualche provvedimento a sollievo delle misere condizioni di questa parrocchia, ma, qualunque siane il motivo, il Ministro delle Finanze non ha ancora provveduto.

Pare giusto che, o si restituiscano i beni, o si assegni a questa parrocchia una congrua equa e conveniente.

E siccome questa parrocchia vanta dei dritti sopra i beni che le furono assegnati dal Governo Borbonico, così sembra alla Commissione conveniente che questa petizione sia trasmessa al Ministro di Grazia e Giustizia, onde voglia raccomandare al suo collega il Ministro delle Finanze la causa di questa parrocchia. Il Ministro delle Finanze esaminerà i titoli e le ragioni che vanta la parrocchia, e vedrà se e quale provvedimento sia da adottarsi, affinché questa parrocchia non abbia a rimanere, e senza beni e senza un'equa congrua.

Perciò la Commissione, senza farsi giudice del merito sulle pretese della parrocchia ricorrente, crede di poter proporre che questa petizione sia trasmessa al Ministro di Grazia e Giustizia alla scopo che il medesimo voglia tutelare presso il suo Collega il Ministro delle Finanze i diritti che possono competere a questa parrocchia, e sia una volta chiusa la via ad ulteriori richiami o colla restituzione dei beni che le furono assegnati, o con altro qualsiasi equo provvedimento, che le assicuri una congrua conveniente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, porrò ai voti le conclusioni della Commissione delle petizioni, per la trasmissione della petizione della parrocchia di Bianchi al Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, affinché provveda sulla medesima, nella conformità che è stata accennata.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 4896: « Il Capitolo della Cattedrale di Verona fa istanza, perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867, in quanto riguarda la tassa del 30 0/0 prescritta dall'articolo 18 della stessa legge, giusta l'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati. »

Devo avvertire che questa petizione è conforme all'altra sotto il N. 4900, del Capitolo della Cattedrale di Sessa Aurunca, la quale tende allo stesso scopo; e perciò amendue queste



petizioni si comprendono in una sola relazione.

Io ho avuto l'onore altre volte, come Relatore delle petizioni, di riferire sopra molte petizioni di Capitoli, che appunto reclamavano un uguale provvedimento; e l'ultima volta fu nella seduta del 22 maggio 1872. In quella occasione l'onorevole Ministro delle Finanze accolse benignamente il rinvio delle petizioni al suo Ministero, e fece le più esplicite promesse che avrebbe provveduto con un progetto di legge.

E in fatti l'onorevole Ministro delle Finanze ha mantenuto la sua parola, perchè nel progetto di legge presentato dal Guardasigilli, di concerto coll'intero Gabinetto, alla Camera dei Deputati nella seduta del 20 novembre 1872: *per l'estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose, e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici*, all'articolo 21 si legge una disposizione, che si riferisce appunto a questi Capitoli ed alla tassa del 30 0/0. Essa è così concepita: « In tutto il Regno, a cominciare dal 1° gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 0/0, imposta dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, non potrà avere per effetto di ridurre ad una somma inferiore di L. 600 il reddito annuo dei Canonici, dei Benefizi e delle Cappellanie non soppresse delle chiese cattedrali; e con decorrenza dal detto giorno sarà restituita ai Benefizi anzidetti, o la tassa riscossa, o quella parte di essa, per la quale il loro reddito era stato ridotto a somme inferiori a L. 600. »

Non è ora il tempo di entrare nella discussione sul merito di queste petizioni, inquantochè pende davanti l'altra Camera l'accennato progetto di legge sulle Corporazioni Religiose, che contempla anche il soggetto al quale si riferiscono le dette petizioni. Quando quel progetto verrà in discussione in quest'aula, sarà allora il momento opportuno pel Senato di occuparsi di queste petizioni, e di aprire una discussione sul merito delle pretese dei Capitoli ricorrenti, e dei provvedimenti da adottarsi in loro favore. E quindi la Commissione propone che queste due petizioni sieno depositate negli archivii del Senato, non già per rimanervi sepolte nell'oblio, ma per essere a suo tempo richiamate e trasmesse a quella Commissione, la quale sarà incaricata dello studio del progetto di legge di cui ho fatto parola.

Ecco la proposta che fa la Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, porrò ai voti le conclusioni della Commissione sopra le due petizioni ora riferite; perchè queste petizioni sieno rimandate agli archivi del Senato e tenute presenti all'occorrenza, quando il Senato esaminerà il progetto di legge ora pendente all'altro ramo del Parlamento, e che si riferisce anche a quest'oggetto.

Coloro che approvano queste conclusioni, vogliano alzarsi.

(Approvate.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 4898: « Rosario Rizzo di Monteleone domanda che venga dal Senato approvato il progetto di legge relativo alle sentenze dei Conciliatori. »

Non è la prima volta che il signor Rizzo ricorre al Senato, perchè il progetto di legge relativo alle sentenze dei Conciliatori sia discusso ed approvato.

Questo progetto di legge, come io stesso ebbi ad avvertire un'altra volta nella seduta del 22 maggio 1872, facendo la relazione delle petizioni, fu iniziato in Senato dall'onorevole Senatore Conforti, e preso in considerazione nella tornata del 7 maggio 1870. Ma essendo poi stata chiusa la Sessione parlamentare, questo progetto di legge non poté essere discusso e non fu più ripresentato.

Come sa il Senato, il Senatore Conforti tentò, in occasione della discussione del progetto di legge per modificazioni all'Ordinamento Giudiziario, non ha guari approvato dal Senato, di inserirvi alcune delle più importanti disposizioni del suo progetto sulle sentenze dei giudici Conciliatori; ma per la viva opposizione sollevatasi in proposito, il preopinante finì per ritirare gli articoli da esso proposti. Sarebbe quindi il caso di passare all'ordine del giorno su questa petizione; ma siccome è molto probabile che l'onorevole Senatore Conforti voglia ripresentare l'intero suo progetto, del quale anche in quell'occasione si mostrò caldo sostenitore, così la Commissione crede di poter proporre che questa petizione sia depositata negli archivi, per essere presa in considerazione nel caso che l'onorevole Conforti, o qualche altro Senatore, ripresentasse il detto progetto di legge relativo alle sentenze dei Conciliatori.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni pongo ai voti le conclusioni della Commissione perchè sia rimandata agli archivi la petizione di Rosario Rizzo di Monteleone.

Coloro che le approvano, vogliano alzarsi.

(Approvate.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 4914, della quale l'onorevole Senatore Guiccioli chiese l'urgenza:

« La Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Ravenna, fa istanza al potere legislativo, perchè sia emanata al più presto possibile una legge regolatrice delle emissioni fiduciarie dei biglietti delle varie Banche. »

La Commissione ha poco da dire intorno a questa petizione, sebbene sia importantissimo l'argomento al quale essa accenna. Ha poco da dire, inquantochè gli onorevoli Ministri delle Finanze e d'Agricoltura, Industria e Commercio hanno prevenuti i desiderii della Camera di Commercio di Ravenna col presentare all'altro ramo del Parlamento, nella tornata del 22 novembre 1872, un progetto di legge appunto sulla circolazione non autorizzata dei biglietti.

Questo progetto, che tocca un argomento della più alta importanza e di sommo interesse per ogni ordine di cittadini, se, come vuolsi sperare, sarà approvato dall'altra Camera, verrà altresì sottoposto alla deliberazione del Senato, e sarà allora il momento opportuno per prendere in seria considerazione la petizione della Camera di Commercio ed Arti di Ravenna.

E perciò la Commissione propone che questa petizione sia depositata negli archivi, per poter essere trasmessa a suo tempo a quell'Ufficio Centrale, o Commissione, che verrà incaricata dello studio del detto progetto di legge sulla circolazione non autorizzata dei biglietti.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, metto ai voti la proposta dell'onorevole Relatore della Commissione sulle petizioni.

Coloro che l'approvano, vogliano sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Ci sarebbero altre due petizioni che sono state presentate al Senato dopo che l'elenco era già stampato e distribuito.

Se l'onorevole Presidente lo crede opportuno, ed il Senato consente, io sarei pronto a riferire anche su queste due petizioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, ritengo che il Senato acconsenta alla proposta del Relatore della Commissione delle petizioni.

Il Relatore ha la parola.

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 4915: « L'avvocato Gorritte Carlo, consigliere d'Appello in Palermo, chiede al Parlamento di es-

sere in linea di eccezione ammesso al beneficio della legge, che computa per la pensione di ritiro il tempo dell'interruzione del servizio per causa politica, non ostante abbia ripreso servizio sotto il già restaurato Governo Borbonico. »

La legge per la computazione a favore degli impiegati, pel conseguimento della pensione, dell'interruzione di servizio per causa politica, è del 2 luglio 1872. Questa legge nell'art. 1 dispone che coloro i quali, avendo prestato servizio retribuito da stipendio ai Governi provvisorii degli anni 1848 e 1849, per ragioni politiche, al cessare di questi non continuarono nel servizio o vennero più tardi dimessi dai Governi delle restaurazioni, e furono poi riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale, avranno diritto a che sia loro computato per gli effetti della pensione od indennità il tempo della interruzione.

È questa la benefica e dirò anzi generosa disposizione dell'articolo 1 della citata legge; ma chi vuole approfittarne deve adempiere alla condizione imposta dalla successiva disposizione dell'articolo 2, che è del seguente tenore:

« Per l'applicazione del precedente articolo essi dovranno presentare, se furono impiegati civili, il Decreto di nomina regolare od atti equipolenti, e dovranno pur comprovare di non avere ripreso servizio durante il tempo dell'interruzione sotto i Governi restaurati. »

Ora, che cosa dimanda il ricorrente? Invoca nientemeno che un provvedimento legislativo, addizionale e di eccezione, in favor suo e di pochi altri magistrati, che non possono adempiere alla condizione imposta dal detto articolo 2, il quale deroghi alla disposizione stabilita col detto articolo 2.

Basta, io credo, annunziare questa pretesa per giudicare che essa non può essere presa in considerazione.

Le leggi devono essere generali, e fatte che siano, devono essere rigorosamente osservate ed applicate, e molto più quando si tratti di leggi che importano un beneficio ed un favore.

Crede la Commissione che non possa in alcun modo assecondarsi una domanda diretta ad ottenere un provvedimento legislativo eccezionale per favorire una o più persone, che per circostanze particolari non possono godere di un beneficio concesso da una legge generale.



E tanto più la Commissione è persuasa di doversi astenere da qualsiasi proposta eccezionale, e da qualsiasi raccomandazione a riguardo della detta legge del 2 luglio 1872, quanto che ricorda che una tal legge, che è tutta di favore, in Senato ottenne appena due voti di maggioranza. E perciò la Commissione propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazione, pongo ai voti le conclusioni della Commissione delle petizioni, che propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione testè riferita.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Petizione N. 4916: « Il Comizio Agrario del circondario di Piazza Armerina fa istanza al Senato, perchè non venga attuata la legge 1 aprile 1871 (è un errore, deve dire 20 aprile) sulla riscossione delle imposte, come quella che è fatale all'agricoltura, o per lo meno ne sia mitigata l'esecuzione della medesima. »

Anche su questa petizione la Commissione nulla ha da dire. La legge sulla riscossione delle imposte del 20 aprile 1871 è stata lungamente discussa nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, ed ha già ottenuto il pieno suo effetto ed esecuzione. Sono intempestivi e serotini i lamenti che si muovono contro di essa. La Commissione non potrebbe mai avere il coraggio di venire a proporre la sospensione in una parte qualsiasi del Regno dell'esecuzione di una legge tanto importante, e che è stata oggetto di così lunga e seria discussione nell'una e nell'altra Camera. La legge è eguale per tutti, e le leggi generali devono in ogni dove osservarsi ed eseguirsi. E perciò a nome della Commissione propongo intorno a questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo ai voti le conclusioni della Commissione delle petizioni per l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione testè riferita.

Chi approva tali conclusioni, sorga.

(Approvato.)

Essendo esaurita la relazione di petizioni, occorrerebbe procedere allo spoglio dei voti sui tre bilanci, ma sarà il caso di attendere ancora pochi istanti per dar tempo a parecchi Senatori, in questo momento non presenti nel-

l'aula, di intervenire e deporre anch'essi il loro voto.

#### Mozioni d'ordine.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. La maggioranza dei Commissari per la legge intitolata « Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 novembre 1859 sull'istruzione pubblica » la maggioranza, dico, dei Commissari, vista l'importanza della legge, mi incaricò di proporre al Senato che si compiacca di nominare tre altri Commissari da aggiungere a quelli che compongono l'Ufficio Centrale. Io mi sdebito dunque della datami commissione, e fo espressamente la proposta al Senato di volersi compiacere di passare a questa nomina. Quindi prego l'onorevolissimo signor Presidente ad interrogare il Senato intorno a questa proposta.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Il desiderio espresso dall'Ufficio Centrale si era già manifestato nell'Ufficio secondo, del quale io ho l'onore di essere Presidente.

Sicuramente in una legge di tanta importanza, nella quale anche la parte tecnica che si estende ai diversi rami della scienza può avere un gran valore, era desiderabile che il numero dei Commissari fosse maggiore; quindi, in quanto all'aumento del numero dei Commissari, non posso che appoggiare la proposta dell'onorevole Mamiani, perchè credo che maggior frutto si avrebbe nella nomina di qualche nuovo Commissario; ma senza uscire dalla consuetudine del Senato, giacchè il caso sarebbe nuovo, io pregherei l'onorevole Senatore Mamiani, e se egli non aderisse, pregherei il Senato, a voler autorizzare i singoli Uffici a nominare un secondo Commissario. Questa nomina di due Commissarii per ogni Ufficio si è già verificata in Senato più di una volta. Per conseguenza, non ci sarebbe alcun inconveniente che anche questa volta, per comune desiderio, e per raggiungere anche uno scopo comune, il Senato, invece di aderire alla proposta fatta dall'onorevole Mamiani di nominare tre nuovi Commissarii, deliberasse di riunire gli Uffici per la scelta di un secondo Commissario.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Ho domandato la parola per esporre al Senato che, tanto nel quarto Ufficio di cui faccio parte, quanto discorrendo con altri componenti l'Ufficio Centrale, si era manifestato il desiderio di avere degli altri Senatori che potessero recarci il soccorso dei lumi, principalmente per la medicina, per la matematica, per gli studi legali ed anche per le scienze fisiche e sperimentali. Questo era l'oggetto della mia domanda; e stavo per proporre che il Senato desse al nostro Presidente facoltà di nominare questi Commissari, quando l'onorevole Lauzi fece la proposta di riunire gli Uffici nuovamente. A dir vero, io, come parte dell'Ufficio Centrale, non dovrei interloquire, nè oppormi a questa proposta; ma faccio osservare che è un po' difficile il riunire ora gli Uffici, e che il farlo dopo potrebbe produrre qualche inconveniente per la loro nuova composizione. Perciò io accetterei la proposta dell'onorevole Mamiani e non quella dell'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Mamiani ha la parola.

Senatore MAMIANI. La proposta del Senatore Lauzi è affatto speciale. Io non potrei arbitrarmi di uscire dal mandato che ho ricevuto.

Quanto poi alla proposta dell'onorevole Senatore Amari di rimettere cioè al signor Presidente la scelta dei tre Commissarii aggiunti, io credo che i miei Colleghi non avranno alcuna difficoltà di accettarla, e qualora il Senato l'approvi, l'accetterei anch'io.

Rimango adunque col mio mandato, cioè a dire, che sieno all'Ufficio Centrale aggiunti, o dal Senato o dal signor Presidente, tre nuovi membri.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Io mi permetterei di insistere sulla mia domanda, per questo solo motivo che mi pare meglio seguire i precedenti noti del Senato, che non introdurre un nuovo precedente, secondo il quale si avesse a comporre la Commissione, prendendola da diversa origine; cioè che una parte fosse stata nominata negli Uffici e l'altra venga nominata dal Presidente.

Vorrei poi far osservare all'onorevole Senatore Amari, che non vi sarebbe difficoltà nell'attuare la mia proposta, poichè essendo freschissima la discussione avvenuta negli Uffici

su questa legge, in ciascun Ufficio, quantunque si trovassero pochi Senatori, si sa quali sieno quelli tra i Colleghi che di questo progetto di legge si sono più particolarmente occupati ed hanno emesso le loro osservazioni; quindi la scelta dei Commissarii da aggiungersi, sarebbe facilissima. D'altronde poi, noi siamo gli stessi componenti degli Uffici che hanno nominato i precedenti Commissarii, giacchè non sarà che tra un mese e più che gli Uffici si rinnoveranno; dimodochè, quando la riunione degli Uffici si facesse in breve tempo, sarebbero le stesse persone che hanno assistito alla discussione quelle che farebbero la scelta di questi tre Commissarii, la quale è desiderabile che cada sopra un valente medico, un valente matematico ed un valente legale, giacchè tutte queste parti dello scibile sono contemplate nella legge, per cui sicuramente due Commissarii saranno sempre meglio di uno: e davvero non sarà difficile il farlo, riunendo in breve tempo gli Uffici, e così mantenendo il solito procedimento del Senato senza introdurre novità.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Mamiani in nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, incaricato di esaminare il progetto di legge per l'ordinamento dell'istruzione superiore, propone di aggiungere tre Commissarii ai cinque membri dell'Ufficio Centrale stesso, stante la gravità e l'importanza del progetto da esaminarsi. Propone eziandio che la nomina di questi Commissarii sia fatta dal Senato o dagli Uffici o dalla Presidenza; forme, le quali entrano precisamente nei casi contemplati nell'articolo 21 del nostro regolamento.

L'onorevole Lauzi associandosi all'idea dell'onorevole Mamiani, circa la convenienza di aggiungere Commissarii all'Ufficio Centrale, dissentirebbe però quanto al modo della nomina. Egli vorrebbe che la nomina fosse portata a cinque e che ne fossero incaricati gli Uffici stessi, i quali già nominarono i cinque primi Commissarii, con la facoltà, ben s'intende, di prendere i cinque membri non solamente nel seno degli Uffici, ma dall'intero Senato.

Avendo l'onorevole Lauzi proposta una modificazione a quella fatta dall'onorevole Mamiani, io debbo mettere ai voti, innanzi tutto, la sua proposta.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Uno degli onorevoli Colleghi mi ha fatto osservare che, nominando tre Commissari, si verrebbe a portar al pari il numero dei componenti la Commissione, onde proporrei di nominarne quattro invece di tre.

PRESIDENTE. L'onorevole Mamiani non ha difficoltà di accettare questa proposta?

Senatore MAMIANI. No, perchè la proposta è razionale, e son certo che non verrà disapprovata dai miei Colleghi.

PRESIDENTE. L'onorevole Mamiani propone due maniere di nomina dei Commissari.

Comincerò dal porre ai voti la proposta di aggiungere quattro Commissari alla anzidetta Commissione.

Coloro che approvano la proposta di aggiungere all'Ufficio Centrale quattro Commissari, vogliano sorgere.

(Approvato.)

Ora si deve deliberare se la nomina debba esser fatta dal Senato intero a squittinio di lista, oppure dalla Presidenza.

Io porrò anzitutto ai voti la proposta della nomina da farsi dal Senato a squittinio di lista.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora pongo ai voti la nomina da deferirsi alla Presidenza.

Coloro che l'approvano, vogliano sorgere.

(Approvato.)

Ora dichiaro sospesa la seduta, per attendere quei Senatori che possono sopraggiungere per la votazione.

(La seduta è sospesa.)

(Dopo un quarto d'ora la seduta è ripresa.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di annunziare al Senato i nomi dei quattro Commissari che la Presidenza ha scelto per essere aggiunti all'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per il riordinamento dell'insegnamento superiore.

Essi sono i signori Senatori Giorgini G. B., Vitelleschi, Mauri, Padula.

Il Senato continuerà a sedere sino alle ore otto per attendere alcuni Senatori di cui si spera l'arrivo, affine di render valida la votazione. I signori Senatori possono, se credono, assentarsi, ma rimarranno nell'aula alcuni membri della presidenza a custodia delle urne.

(La seduta è ripresa alle ore 8 3/4.)

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio dei voti. Ho l'onore di proclamare il risultato della votazione

« 1. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1873. »

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva.)

« 2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1873. »

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva.)

« 3. Approvazione della spesa di L. 8,850,000 per il pagamento della somma dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Ligure. »

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva.)

« 4. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1873. »

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva.)

I signori Senatori, per la prossima seduta, saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 9).